



COMUNE DI ORISTANO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ECONOMICO***

Approvato con Deliberazione C.C. n. 67 del 14/12/2021

INDICE

Premessa

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Tipologia di interventi

Art. 4 Destinatari degli interventi

Art. 5 Contributi economici

Art. 5.1. Contributo economico straordinario

Art. 5.2 Contributo economico continuativo

Art. 5.3 Progetto personalizzato

Art. 5.4 Modalità di accesso

Art. 5.5 Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Art. 5.6 Azione di rivalsa per contributi indebiti

Art. 6 Contributi economici per l'affidamento familiare di minori

Art. 6.1 Criteri generali per la determinazione del contributo

Art. 6.2 Polizza assicurativa

Art. 7 Utilizzo dei dati personali

Art. 8 Finanziamento degli interventi

Art. 9 Norme di rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

Premessa

Il presente regolamento si ispira ai Principi della Legge Regionale n. 23/2005, che riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune, quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il miglior utilizzo delle risorse stesse, e intende dare riferimenti omogenei ai quali rapportarsi per l'erogazione dell'intervento assistenziale di carattere economico. Intende, inoltre, sviluppare e sottolineare, in misura più incisiva, la correttezza del rapporto tra i cittadini e l'istituzione, superando la discrezionalità e garantendo la presa in carico trasparente e professionale e l'efficace risposta ai bisogni reali dei cittadini.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie dell'Ente. L'Amministrazione Comunale si impegna, tuttavia, a reperire le risorse economiche atte a garantirne l'applicazione, pertanto, in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, queste sono da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo da raggiungere.

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dei contributi economici del Comune di Oristano, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definiti dalla Costituzione e dalla normativa vigente.

Tale Regolamento recepisce il DPCM 159/2013 e s.m.i, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Oristano.

Il Regolamento accoglie, inoltre, i principi e le disposizioni contenute nella L. 184/83 "*Diritto del minore ad una famiglia*" e ss.mm. ii.

Gli Interventi economici disciplinati dal presente Regolamento s'integrano con le misure introdotte a livello Nazionale e Regionale di contrasto alla povertà, aumentando anche la platea dei beneficiari.

Art. 2 Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Oristano persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa.

Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico o disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana.

Attraverso l'intervento economico, con progetto sociale individualizzato, si concorre a soddisfare le necessità basilari di vita in tutte le fasi dell'esistenza, con l'attenzione al contrasto dell'emarginazione sociale e dello stigma. S'intende, nel contempo, promuovere percorsi e progetti che tendono ad attivare l'autonomia e il benessere nelle persone e stimolare, il più possibile, le capacità di autodeterminazione e responsabilità presenti nelle persone e nelle famiglie.

Art. 3 Tipologia di interventi

Il presente regolamento contempla le seguenti tipologie di intervento:

- 1) contributi economici straordinari, contributi economici continuativi;
- 2) contributo economico per Affidamento Familiare di minori

Art. 4 Destinatari degli interventi

Gli interventi assistenziali di natura economica, così come disciplinato dalla L.R. 23/2005 art. 4, sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Oristano, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno diritto pertanto ad accedere agli interventi:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Le persone occasionalmente presenti nel territorio comunale e residenti in altro Comune, potranno accedere, previa valutazione del Servizio Sociale, a misure di sostegno economico finalizzate a fronteggiare una situazione inderogabile ed urgente con riserva di rivalersi sul Comune di provenienza.

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E. (art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013). Tuttavia il Servizio Sociale rimane titolare della verifica e valutazione della situazione di fatto.

Art. 5 CONTRIBUTI ECONOMICI

Le forme di intervento previste dal presente capitolo si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del servizio sociale comunale e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarietà centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.

L'erogazione di interventi economici è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito nazionali e/o regionali, a cui il cittadino accede prioritariamente, fatta salva la possibilità di fare fronte a situazioni inderogabili e urgenti valutate dal Servizio Sociale.

Art. 5.1 Contributo economico straordinario

L'intervento a carattere straordinario è rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di difficoltà economica, derivante da eventi imprevisi e imprevedibili, quali ad esempio: spese funerarie per decesso di un congiunto; difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze al fine di evitare la sospensione dell'erogazione del servizio; difficoltà al soddisfacimento dei bisogni primari; spese sanitarie, etc

Su richiesta del Servizio Sociale, il beneficiario dovrà produrre le pezze giustificative attestanti il corretto utilizzo del contributo economico percepito. Qualora lo stesso non provvedesse in merito non potrà accedere ad ulteriori contributi economici.

L'importo massimo annuale erogabile è pari ad € 1.000,00.

Art. 5.2 Contributo economico continuativo

L'intervento a carattere continuativo o periodico è una misura di sostegno economico erogata a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli, sulla base di un progetto personalizzato, cosiddetto *Patto Sociale*, volto al superamento dello stato di bisogno, al contrasto della povertà e all'inclusione sociale.

Il contributo economico continuativo ha comunque carattere temporaneo ed è concesso di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo altri sei mesi. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico continuativo a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal progetto, comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché l'eventuale restituzione di quanto già percepito.

L'importo massimo annuale erogabile è pari ad € 1.500,00.

Art. 5.3 - Progetto personalizzato

Ai fini del superamento o della riduzione dello stato di bisogno, i soggetti richiedenti verranno coinvolti in percorso di aiuto attraverso la definizione di un progetto personalizzato e la sottoscrizione del "patto sociale".

Quest'ultimo è un contratto tra il Servizio Sociale e la persona che vi si rivolge, la cui finalità è di evitare un atteggiamento di dipendenza dall'intervento pubblico ed incrementare il valore sociale di ogni singola risorsa erogata dal Comune.

Il patto sociale può prevedere azioni di attivazione lavorativa e sociale, ad esempio: percorsi formativi, di riqualificazione o di tirocini, impegni di ricerca attiva del lavoro, azioni di prevenzione e cura della salute, della persona e del proprio contesto di vita; impegni relativi alla frequenza scolastica propria e/o dei figli; adesione a percorsi di sostegno alla genitorialità o di altri interventi di supporto al nucleo proposti dal servizio; impegni di restituzione sociale o di volontariato per produrre processi di "empowerment" e fiducia nella persona stessa, nel suo nucleo familiare e nella comunità.

A fronte dell'erogazione di benefici economici andrà sollecitato l'impegno a rispettare quanto concordato con il servizio e/o mettere a disposizione parte del proprio tempo e/o delle proprie competenze e professionalità nello svolgimento di attività di volontariato o di impegno civico che, in nessun modo, possono configurarsi come prestazioni di lavoro.

Il Servizio Sociale si avvarrà, ove possibile, della sinergia d'interventi degli altri soggetti istituzionali o del privato sociale convenzionato, coinvolgendoli nella realizzazione del "patto sociale".

Art. 5.4 Modalità di accesso

Salvo i casi in cui sussistano i presupposti di legge perché si proceda d'ufficio, l'accesso ai contributi economici avviene con la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato o suo delegato al Protocollo Generale dell'Ente, preferibilmente compilando il modulo prestampato. La modulistica è reperibile nel sito istituzionale del Comune, ovvero presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o l'Informacittà.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;
- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare lo stato di necessità;

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente competente. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D. Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016 e ss.mm.ii) l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale in particolare dall'Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine socio-familiare attraverso gli strumenti professionali di propria competenza.

L'adozione del provvedimento finale deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi tempi diversi esplicitamente previsti da leggi e o regolamenti. Il provvedimento finale deve essere comunicato agli interessati e deve contenere:

- 1) in caso di accoglimento, l'ammontare e la durata degli interventi;
- 2) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Art. 5.5 Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la valutazione dello stato di bisogno economico si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) Situazione socio-familiare.
- 2) Situazione economica del nucleo familiare.

Possono accedere alla concessione dei contributi economici i nuclei familiari con un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario o corrente** (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.) in corso di validità pari o inferiore a € 9.000,00 annui. E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità di accesso per valori ISEE superiori alla soglia suddetta. Il Patrimonio Immobiliare ISEE, riguardante esclusivamente la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a € 30.000,00. Il Patrimonio Mobiliare ISEE deve essere inferiore o uguale a € 3.000,00. Sarà compito del Servizio Sociale valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare sulla base della documentazione richiesta e attestante la situazione contingente.

- 3) Riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati.

Art. 5.6 Azione di rivalsa per contributi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme percepite, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci.

Per la eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà delle procedure per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 6 CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

L'Affidamento familiare, regolato dalla L. 184/83 e ss.mm.ii., consiste nel collocare il minore temporaneamente privo di adeguato accudimento da parte della famiglia di origine presso un'altra famiglia che se ne prenda cura per un determinato periodo di tempo.

Gli affidatari possono essere coppie con o senza figli e persone singole.

Al momento dell'ingresso del minore presso il nucleo affidatario, il Comune provvede all'erogazione di un contributo mensile.

Art. 6.1 Criteri generali per la determinazione del contributo

1. La famiglia affidataria può ricevere, previa istanza, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese relative al minore.
2. Il contributo è determinato in € 400,00 mensili per ogni minore affidato in regime residenziale.
3. Tale quota può essere incrementata in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e/o sanitarie.
4. Il contributo economico è corrisposto anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.
5. In situazioni particolari, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio, tale contributo potrà essere erogato in forma ridotta anche per minori in affido semi-residenziale/diurno.

Art. 6.2 Polizza assicurativa

Al momento dell'ingresso del minore presso il nucleo affidatario, il Comune provvede alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei danni subiti (infortuni) o arrecati (responsabilità civile) dal minore durante l'affido.

Art. 7 Utilizzo dei dati personali

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento dell'istruttoria è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in

conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016 e ss.mm.ii) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

Art. 8 Finanziamento degli interventi

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 9 Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.